



**NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 85 – 2020**

**INDICE:**

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

## 1. Sezioni Unite.

**Sez. un., del 26 marzo 2020, Relatore Piccialli - Informazione provvisoria**

**Misure cautelari personali – Rigetto da parte del G.I.P. della richiesta del P.M. di applicazione di misura coercitiva - Applicazione da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del P.M. - Interrogatorio di garanzia.**

Le Sezioni unite al quesito di diritto:

*“Se in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari, sia necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena d'inefficacia della misura suddetta”,*

hanno fornito, secondo l'informazione provvisoria, soluzione “*negativa*”.

L'ordinanza di rimessione n. 1243 emessa dalla Sez. VI Pen., il 18 dicembre 2019 (dep. 14 gennaio 2020), Presidente Tronci, Estensore Bassi, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 82.

## QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I Pen., ordinanza di rimessione n. 10818 del 26 febbraio 2020, \(dep. 30 marzo 2020\),](#)

[Presidente Iasillo, Relatore Magi.](#)

**Ricusazione del giudice - Istanza di ricusazione del G.U.P. - Accoglimento - Efficacia del decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza del procedimento di decisione sulla della domanda di ricusazione.**

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*“se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del GUP, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – possa o meno mantenere efficacia”.*

## 2. Sezioni semplici.

### A. Diritto penale – parte generale.

#### Sez. III sent. 21 novembre 2019 – 16 marzo 2020 n. 10084, Pres. Izzo, Rel. Reynaud.

##### **Circostanze attenuanti – Circostanze comuni e generiche - Rapporto.**

Dal tenore letterale dell'art. 62 *bis* c.p. si evince l'ontologica differenza e l'autonomia concettuale tra le circostanze attenuanti comuni (o speciali) e quelle generiche, con l'inevitabile conseguenza che laddove sussistano elementi che integrano le diverse ipotesi circostanziate le stesse concorrono, mentre, se i fattori considerati sono idonei ad integrare una circostanza attenuante comune o speciale, si deve comunque ritenere la sussistenza di quest'ultima, quand'anche i medesimi elementi possano magari essere valutati pure al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche.

#### Sez. IV, sentenza 13 novembre 2019 – 16 marzo 2020 n. 10111 – Pres. Fumu – Rel. Ciampi.

##### **Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Art 131 *bis* c.p. – Reato continuato – Applicabilità.**

Non costituisce elemento ostativo all'applicazione della particolare tenuità del fatto la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della medesima persona, posto che da tutti questi elementi emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa che costituisce un elemento incompatibile con la condizione negativa della abitualità della condotta presa in considerazione, quale fattore di esclusione della applicabilità della norma di cui all'art. 131 *bis* c.p.

#### Sez. VI, sent. 19 febbraio-20 marzo 2020, n. 10425, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.

##### **Querela - Termine per la proposizione - Ipotesi - Reato di cui all'art. 388 c.p.**

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi e, nel caso del reato di cui all'art. 388 c.p., dalla data in cui la condotta illecita pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (*nella specie, la Corte ha ritenuto l'eccezione di tardività della querela ictu oculi infondata poiché la ricorrente aveva collegato la decorrenza del termine per la presentazione della querela alla sola constatazione della amotio da parte del soggetto incaricato della procedura della vendita giudiziaria*).

**Sez. IV, sentenza 3 marzo 2020 – 16 marzo 2020 n. 10172 – Pres. Piccialli – Rel. Ferranti.**

**Recidiva – Art. 99 c.p. – Obbligo di contestazione.**

La recidiva non è un mero *status* soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona. Essa, infatti, si configura, per espressa previsione codicistica, come una circostanza aggravante sicché, per produrre effetti penali, deve aver formato oggetto di precisa contestazione; da ciò deriva che, in tutti i casi nei quali dalla applicazione di un determinato tipo di recidiva debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile, sussiste la necessità di puntuale contestazione del singolo tipo di recidiva ritenuto configurabile.

**Sez. II sent. 6 marzo 2020 – 17 marzo 2020 n. 10357 Pres. Gallo, Rel. Ariolli.**

**Sospensione condizionale della pena – Revoca di diritto – Computo del termine a partire dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.**

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163 comma 1 c.p., anche nel caso previsto dall'art. 168 comma 1 c.p., va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.

**Sez. IV, sentenza 21 novembre 2019 – 16 marzo 2020 n. 10114 – Pres. Piccialli – Rel. Dawan.**

**Rapporto di causalità - Art. 40 c.p. - Posizione di garanzia – Presupposti.**

Le cosiddette posizioni di garanzia, le quali sono inequivoche espressioni di una particolare solidarietà, hanno un innegabile punto di riferimento nell' art. 2 Cost. che, ispirandosi al principio personalistico o del rispetto della persona umana nella sua totalità, esige, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Trattasi di principi che guidano la valutazione rimessa all'interprete per tutti i casi della vita, non tipizzati dal legislatore, in cui sussiste una situazione di passività in cui versa il titolare del bene protetto, sia nella selezione della figura del garante, sia nella individuazione del contenuto degli obblighi impeditivi specificamente riferibili al soggetto che versa in posizione di garanzia.

## B. Diritto penale - parte speciale.

### Sez. VI, sent. 26 novembre 2019-11 marzo 2020, n. 9760, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.

#### **Falsa testimonianza - Configurabilità - Ipotesi - Soggetto imputato in procedimento connesso o collegato - Deposizione senza l'assistenza del difensore - Sussistenza del reato - Fattispecie.**

È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, già imputato in procedimento connesso, ex art. 12, comma 1, lett. c), o di un reato collegato, a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., definito con sentenza irrevocabile (ipotesi di cui all'art. 197-bis, comma 1, c.p.p.), abbia deposto senza la dovuta assistenza del difensore. Parimenti, deve ritenersi configurabile l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 372 c.p. rispetto alla posizione del soggetto che riveste la posizione evidenziata dal secondo comma dell'art. 197-bis c.p. (*In tal senso, pertanto, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, laddove ha ritenuto che, poiché i ricorrenti, quali imputati in procedimento connesso, avevano in precedenza ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., ascoltati come «testi assistiti», fossero obbligati a dire la verità, con conseguente integrazione del delitto di falsa testimonianza in ipotesi di dichiarazioni reticenti o mendaci*).

### Sez. VI, sent. 12 dicembre 2019-11 marzo 2020, n. 9763, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità - Induzione indebita commessa mediante inganno e truffa - Elemento distintivo tra i due reati - Consapevolezza della non doverosità della prestazione data o promessa - Fattispecie.**

La distinzione tra il delitto di induzione indebita commesso mediante inganno e quello di truffa consiste nella consapevolezza, o no, della non doverosità della prestazione: nella prima fattispecie, il privato mantiene la piena consapevolezza della non debenza della prestazione data o promessa, accettando la pattuizione illecita per evitare il pregiudizio paventato dal pubblico agente; mentre, nel reato di truffa, la vittima viene indotta in errore circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa. (*Fattispecie in cui alla ricorrente era stato contestato di aver abusato della sua qualità di responsabile della Conservatoria dei registri immobiliari, inducendo la parte civile a corrisponderle duecento euro per procedere alla trascrizione di una sentenza a lui favorevole, in tal modo superando i vari impedimenti di volta in volta rappresentatigli, e chiedendo altresì a quegli l'indebito versamento, tuttavia non avvenuto, di ulteriori 730 euro, asseritamente destinati al pagamento di inesistenti sanzioni. La Corte, con riferimento alla richiesta ulteriore, non accolta dalla parte civile, di corresponsione della somma di 730 euro, certamente non dovuta, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto ex art. 319quater c.p., per essere indiscusso che la p.c., subito dopo aver ricevuto la richiesta di tale somma ulteriore, si fosse recato negli uffici della Guardia di Finanza per denunciare la ricorrente, offrendo inequivoca dimostrazione logica della sua piena convinzione del carattere non dovuto di siffatta prestazione*).

**Sez. VI, sent. 12 febbraio-11 marzo 2020, n. 9776, Pres. Petruzzellis, Rel. Silvestri.**

**Trasferimento fraudolento di valori - Configurabilità - Ipotesi - Attività imprenditoriale già avviata - Sussistenza del reato.**

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando è riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorché in un'impresa o società, sorta in modo lecito, si inserisca un terzo quale socio occulto, che, attraverso lo schema della interposizione fittizia, persegua le finalità illecite previste dall'art 512<sup>bis</sup> c.p.

**Sez. III sent. 20 gennaio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10093, Pres. Izzo, Rel. Socci.**

**Truffa – Distinzione tra truffa contrattuale e frode in commercio.**

La fattispecie della truffa contrattuale si distingue da quella della frode in commercio perché l'una si concretizza quando l'inganno perpetrato nei confronti della parte offesa sia stato determinante per la conclusione del contratto, mentre l'altra si perfeziona nel caso di consegna di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, ma sul presupposto di un vincolo contrattuale costituito liberamente senza il concorso di raggiri o artifici.

**C. Leggi speciali.**

**Sez. IV, sentenza 4 marzo 2020 – 16 marzo 2020 n. 10173 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.**

**Guida in stato di ebbrezza – Avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. - Obbligo di verbalizzazione – Insussistenza.**

In tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolometrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere provata mediante le deposizioni degli agenti operanti o tramite la comunicazione di notizia di reato o l'annotazione da essi redatta.

**Sez. III sent. 20 novembre 2019 – 20 marzo 2020 n. 10389, Pres. Lapalorcia, Rel. Cerroni.**

**Reati tributari – Rilevanza dei costi non documentati ai fini della determinazione della base imponibile – Differenza tra reati in materia di Iva e reati relativi ad imposte dirette.**

Ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando

l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette: l'Iva è invero collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.

## D. Diritto processuale.

### [Sez. I, sent. 28 febbraio 2020 – 02 marzo 2020 n. 8311, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.](#)

#### **Appello – Appello del P.M. ex art. 603 co. 3 *bis* c.p.p. – Obbligo della istruzione dibattimentale – Limiti.**

È il *devolutum* che segna il confine dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale da parte del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 603 co. 3 *bis* c.p.p., e non il *decisum*, laddove questo pretenda di prescindere dalla valutazione della prova dichiarativa, costruendo *aliunde* il giudizio di condanna, già escluso dal primo giudice, invece, proprio sulla base dell'apprezzamento della medesima prova.

### [Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10206 – Pres. Ciampi – Rel. Tanga.](#)

#### **Appello – Inammissibilità dell'impugnazione – Art. 591 c.p.p. – Presupposti.**

I casi di inammissibilità *de plano* dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria. La declaratoria di inammissibilità con procedura *de plano* si giustifica soltanto nel caso in cui il difetto di specificità dei motivi, con i richiamati connotati di manifesta identificabilità, sia riconoscibile con riguardo a tutti i capi e i punti della sentenza impugnata.

### [Sez. IV, sentenza 6 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10146 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich.](#)

#### **Appello - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale – Art.603 c.p.p. – Prova dichiarativa – Presupposti.**

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello, ex art. 603 c. 3 *bis* c.p.p., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura

astratta e asettica ma è, talvolta, mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato.

### [Sez. III sent. 29 novembre 2019 – 23 marzo 2020 n. 10431, Pres. Rosi Rel. Gentile.](#)

#### **Dibattimento – Citazione – Errata citazione del difensore per omonimia – Conseguenze.**

In caso di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso (*Nel caso di specie la Corte ha ribadito che è vizziata da nullità assoluta e insanabile la notificazione effettuata a difensore diverso (seppur anagraficamente omonimo) da quello effettivamente nominato*).

### [Sez. I, sent. 18 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9930, Pres. Aprile, Rel. Centonze.](#)

#### **Impugnazioni – Interesse ad impugnare – Prospettiva utilitaristica di segno negativo e positivo.**

Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, così come prefigurata dall'art. 568 co. 4 c.p.p., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame, deve essere individuata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, riguardante l'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione.

### [Sez. V sent. 25 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 n. 10907, Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

#### **Impugnazioni – Presentazione dell'impugnazione – Presentazione in luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato – Irrilevanza, ai fini della tempestività, del tempo intercorrente tra il deposito dell'atto e il suo arrivo presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.**

Le parti private ed i loro difensori possono presentare, *ex art. 582, comma 2, c.p.p.*, l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. L'art. 582, comma 2, c.p.p., nel prevedere la possibilità, per la parte privata, di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui essa si trova, non richiede che tra detto



luogo e la parte esista alcun vincolo territoriale. Non assume rilievo inoltre, ai fini della tempestività della presentazione, il periodo di tempo intercorrente tra il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice del luogo in cui si trova l'impugnante *ex art.* 582, comma 2, c.p.p. e il suo arrivo presso quella del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

### Sez. III sent. 14 febbraio 2020 – 20 marzo 2020 n. 10385, Pres. Sarno, Rel. Socci.

#### **Impugnazioni – Ricorso *per saltum* – Deduzione vizi di motivazione – Conversione.**

Il ricorso per cassazione proposto "*per saltum*" da qualsiasi parte processuale e, quindi, anche dal pubblico ministero, che contenga tra i motivi, pur se in via subordinata, la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p., deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma terzo, c.p.p.

### Sez. IV, sentenza 29 gennaio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10208 – Pres. Ciampi – Rel. Tanga.

#### **Indagini preliminari – Scadenza – Art. 407 c.p.p. – Svolgimento atti di indagini – Utilizzabilità – Natura.**

La scadenza del termine stabilito per le indagini preliminari non preclude il compimento di qualsiasi attività procedimentale ma solo degli atti che hanno la funzione di ricercare ed acquisire le prove; pertanto, dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini preliminari, il pubblico ministero può svolgere accertamenti patrimoniali sull'indagato, funzionali non ad acquisire la prova nei suoi confronti ma a sottoporre a sequestro preventivo eventuali beni che possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati ovvero essere oggetto di confisca.

### Sez. III sent. 3 dicembre 2019 – 23 marzo 2020 n. 10457, Pres. Aceto, Rel. Semeraro.

#### **Misure cautelari – Riesame – Ordinanza – Motivazione *per relationem* – Limiti.**

In tema di misure cautelari, l'obbligo di motivazione non può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza di riesame contenga una motivazione *per relationem* che si risolva nel mero richiamo alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanifica la garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto del procedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedente statuizione, alla luce dei rilievi svolti dall'imputato.

**Sez. III sent. 3 dicembre 2019 – 23 marzo 2020 n. 10452, Pres. Ramacci, Rel. Noviello.**

**Misure cautelari reali – Impugnazioni – Udienza camerale – Astensione del difensore – Rilevanza.**

In tema di astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, l'art. 4 del Codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 e ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali con delibera del 13 dicembre 2007, secondo cui l'astensione non può riguardare le udienze penali "afferenti misure cautelari" è riferibile anche ai provvedimenti cautelari reali.

**Sez. VI, sent. 19 febbraio 2019-20 marzo 2020, n. 10424, Pres. Fidelbo, Rel. Calvanese.**

**Notificazioni - Dichiarazione di elezione di domicilio - Validità - Ipotesi - Espulsione dello straniero - Sussistenza.**

La dichiarazione di elezione di domicilio mantiene i suoi effetti anche successivamente all'espulsione dell'imputato (T.U. n. 286 del 1998 sull'immigrazione), non costituendo quest'ultima circostanza di caso fortuito o di forza maggiore che, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., impedisce all'imputato di comunicare l'eventuale mutamento del luogo dichiarato o eletto.

**Sez. II sent. 14 gennaio 2020 – 17 marzo 2020 n. 10358 Pres. Cammino, Rel. Coscioni.**

**Notificazioni – Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio che non accetti la domiciliatioe – Notificazione dell'atto mediante consegna al difensore per inidoneità dell'elezione – Legittimità.**

In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4 *bis* dell'art. 162 c.p.p. (introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103) e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4, c.p.p. diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile. Ed invero, il rifiuto della persona indicata quale domiciliataria di ricevere l'atto rende l'elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura notificatoria mediante consegna dell'atto al difensore.

**Sez. III sent. 25 febbraio 2020 – 20 marzo 2020 n. 10421, Pres. Sarno, Rel. Cerroni.**

**Patteggiamento – Espulsione – Obbligo di motivazione.**

La mancata valutazione da parte del giudice, nella sentenza di patteggiamento, della pericolosità in concreto del condannato straniero ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, traducendosi nella violazione dell'obbligo delineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p. e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione.

**Sez. III sent. 16 gennaio 2020 – 20 marzo 2020 n. 10406, Pres. Lapalorcia, Rel. Reynaud.**

**Patteggiamento – Sentenza – Motivazione – Termini per il deposito – Conseguenze ai fini dell'impugnazione.**

La motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), c.p.p., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento.

**Sez. II sent. 4 ottobre 2019 – 25 marzo 2020 n. 10635 Pres. Gallo, Rel. Imperiali.**

**Ricorso per cassazione – Motivo di ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva relativo all'omesso accertamento peritale – Inammissibilità.**

La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495 comma 2 c.p.p., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività.

**Sez. III sent. 25 febbraio 2020 – 20 marzo 2020 n. 10417, Pres. Sarno, Rel. Gentili.**

**Ricorso straordinario - Nozione di errore materiale ed errore di fatto – Omessa dichiarazione dell'intervenuta prescrizione – Rilevanza.**

L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-*bis* c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili anche con tale strumento- gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali: integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625-*bis* c.p.p., la mancata rilevazione della avvenuta prescrizione del reato nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

**Sez. IV, sentenza 14 gennaio 2020 – 30 marzo 2020 n. 10787 – Pres. Piccialli – Rel. Nardin.**

**Sospensione del procedimento con messa alla prova - Art. 464 *bis* c.p.p. – Impedimento svolgimento LPU dovuto a motivi di salute – Effetti.**

Il giudice avuto notizia di impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della messa alla prova è tenuto a valutarli, non respingendo aprioristicamente la domanda ma richiedendo i necessari approfondimenti ai servizi a ciò deputati, in modo da eventualmente rendere il programma compatibile con le necessità dell'imputato, senza pregiudicare la possibilità per il medesimo di percorrere la strada del reinserimento sociale introdotta con la l. 67/2014.

## E. Esecuzione penale e sorveglianza.

### Sez. I, sent. 18 febbraio 2020 – 12 marzo 2020 n. 9929, Pres. Aprile, Rel. Centonze.

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione in pendenza di impugnazione proposta dal solo coimputato per motivi estensibili ex art. 587 c.p.p. – Esclusione.**

Nel processo plurisoggettivo, l'impugnazione proposta dal coimputato, ancorché sorretta da una doglianza estensibile soggettivamente, non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza pronunciata nei confronti del coimputato non impugnante fino a quando non si è verificato un effetto risolutivo, non sussistendo casi di sospensione al di fuori di quelli tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che l'effetto estensivo dell'impugnazione, lungi dall'impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell'imputato che non ha proposto impugnazione, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l'esecuzione della sentenza, preordinato a impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità.

### Sez. I, sent. 20 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10336, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Nullità del titolo esecutivo e restituzione in termini – Pregiudizialità dell'accertamento circa la validità del titolo.**

Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, accertata l'esecutività, è tenuto ad esaminare autonomamente l'istanza presentata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. atteso che mentre l'art. 670 c.p.p. trova la sua giustificazione nel difetto di conoscenza della sentenza penale, l'art. 175 c.p.p. postula che l'atto processuale di cui si deve assicurare la conoscenza legale da parte del condannato, pur essendo correttamente emesso, crei una divergenza tra la conoscenza legale e la conoscenza effettiva della decisione.

### Sez. I, sent. 20 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10337, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.

**Esecuzione – Incidente di esecuzione – Onere probatorio a carico della parte – Esclusione – Onere di allegazione – Sussistenza – Nozione.**

In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare

e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.

**Sez. I, sent. 28 febbraio 2020 – 13 marzo 2020 n. 10063, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.**

**Esecuzione – Reato continuato in fase esecutiva – Poteri del Giudice della esecuzione nella individuazione degli aumenti di pena – Limiti.**

Il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 c.p.p. esercita i medesimi poteri del giudice della cognizione, con ulteriori limiti legali in ordine alla: individuazione del reato più grave secondo il criterio dettato dall'art. 187 disp. att. c.p.p., quantificazione degli aumenti di pena (da contenere comunque nel limite del triplo della pena del reato più grave), rispetto del principio del divieto della *reformatio in pejus* in riferimento al giudizio di cognizione. Il potere discrezionale del g.e. va esercitato dando conto, per mezzo di adeguata motivazione, dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per i reati satellite, mentre non vi è alcuna regola che vieti di fissare aumenti superiori alla metà della pena base perché gli unici limiti di legge sono quelli già indicati in premessa.

**Sez. I, sent. 28 febbraio 2020 – 13 marzo 2020 n. 10065, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.**

**Esecuzione – Reato continuato in fase esecutiva – Riconoscimento della disciplina di favore tra reati la cui pena risulta sospesa ex art 163 c.p. ed altri no – Sussistenza.**

Ai fini della valutazione circa il riconoscimento della disciplina del reato continuato *in executivis*, deve escludersi che, qualora le pene comminate per i reati unificandi siano l'una condizionata ex art. 163 c.p. e l'altra no, tale dato possa assumere rilievo in senso ostativo. In caso di valutazione positiva circa la ricorrenza del medesimo disegno criminoso, il giudice dell'esecuzione - qualora ridetermini la pena nei limiti per cui diviene possibile concedere la sospensione condizionale - può compiere quella valutazione richiesta dall'art. 164 co. 1 c.p. in relazione agli elementi acquisiti al momento in cui formula il giudizio prognostico, trattandosi di un caso in cui il giudice dell'esecuzione fa uso dei penetranti poteri di valutazione conferitigli dall'art. 666 c.p.p. e, nella materia specifica, riconosciuti dall'art. 671, comma 3, c.p.p. che lo abilita alla concessione della sospensione condizionale della pena (oltre al beneficio ex art. 175 c.p.) - purché non espressamente esclusa in sede di cognizione.

**Sez. I, sent. 28 febbraio 2020 – 13 marzo 2020 n. 10066, Pres. Mazzei, Rel. Liuni.**

**Esecuzione – Reato continuato in fase esecutiva – Unicità del disegno criminoso relativa ai reati commessi da soggetto tossicodipendente – Automatico riconoscimento di presunzione relativa – Esclusione.**

Oltre ai tradizionali indici enucleati in sede giurisprudenziale (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, causali dell'azione, modalità della condotta, bene giuridico offeso, etc.), il legislatore del 2006 ha aggiunto nell'art. 671 c.p.p. il richiamo alla consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza, espressamente classificandolo come uno degli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, nei limiti in cui tale condizione si riverbera nella consumazione dei reati che si vorrebbero avvinti in continuazione. Tuttavia, tale modifica normativa non comporta automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso dovendosi escludere che da tale disposizione derivi una presunzione *iuris tantum* circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.

**Sez. I, sent. 25 febbraio 2020 – 13 marzo 2020 n. 10062, Pres. Santalucia, Rel. Centofanti.**

**Esecuzione – Rideterminazione della pena – Fungibilità del presofferto in regime di obbligo di dimora – Sussistenza – Limiti.**

Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna per un determinato reato, la misura cautelare dell'obbligo di dimora subita in relazione ad esso, qualora sia accompagnata dall'imposizione di prescrizioni tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari, è fungibile con la pena inflitta.

**Sez. I, sent. 20 febbraio 2020 – 16 marzo 2020 n. 10335, Pres. Di Tomassi, Rel. Centonze.**

**Sorveglianza – Permesso premio ex art. 30 ter Ord. Pen. – Onere di allegazione in capo al detenuto condannato per reati contemplati dall'art. 4 bis Ord. Pen. di elementi favorevoli – Insufficienza – Necessaria dimostrazione di elementi di prova – Sussistenza.**

In presenza di una richiesta di permesso premio avanzata da un soggetto condannato per un reato ostativo, la magistratura di sorveglianza deve decidere sulla base delle specifiche informazioni necessariamente ricevute in materia dalle autorità competenti, dovendosi precisare ulteriormente che - fermo restando l'essenziale rilievo della dettagliata e motivata segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale - se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per

l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo, sullo stesso detenuto incombe non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno.

[Sez. V sent. 25 febbraio 2020 – 31 marzo 2020 n. 10908, Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)

**Rideterminazione del trattamento sanzionatorio in sede di esecuzione – Reato continuato – Divieto, per il giudice dell'esecuzione, di quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione.**

Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**